

Abstract. *In tema di sinistri stradali, il danno causato dalla chiusura di uno sportello di un veicolo fermo va considerato danno causato dalla circolazione dello stesso: non si può ritenere, infatti, che per "movimento del veicolo" debba intendersi solo quello orizzontale di tutto il veicolo, in quanto dal punto di vista della fisica è "movimento" tanto lo spostamento del mezzo nella sua interezza, quanto lo spostamento delle sue singole parti. Ne consegue che il danno all'assicurazione può essere richiesto anche qualora l'auto sia ferma, parcheggiata ad esempio su strada, in quanto tale posizione è collegata al fatto della sua stessa circolazione.*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile

composta dai seguenti Magistrati:

Dr. sa C.M.	Presidente
Dr. C.B.	Consigliere
Dr. E.C.	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. (...) / 2017 del ruolo generale

promossa da:

C.S.

Appellante

(Avv. S.B.)

Contro

U.S. Assicurazioni Spa

Appellata

(Avv. G. M.)

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

(si omettono le conclusioni delle parti)

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con rituale atto di citazione C.S. conveniva avanti il Tribunale di Perugia la Soc. M. Assicurazioni Spa (ora U.S. Spa) onde sentirsi rimborsata la somma di Euro 14.050,00 oltre accessori.

A sostegno della pretesa l'attore asseriva di aver risarcito certo B.F. per il danno da lesione da questi sofferto in conseguenza del colpo infertogli al braccio con lo sportello del proprio automezzo durante la disattenta azione di chiusura dello stesso. Narra ancora l'attore di essersi infruttuosamente rivolto alla

propria Compagnia di assicurazione e di essere stato convenuto in giudizio dal B. che otteneva una pronuncia favorevole per Euro 14.050,00 (Sentenza n. (...)/2009 del Tribunale di Città di Castello, definitiva).

Proponeva quindi l'azione recuperatoria della somma corrisposta al danneggiato in virtù della sentenza tra essi intercorsa e passata in giudicato. Sulla domanda spiegata dall'odierno appellante nei confronti della Compagnia assicuratrice del proprio automezzo si pronunciava negativamente il Tribunale di Perugia; detta sentenza è stata oggetto di impugnativa avanti questa Corte con le seguenti motivazioni:

-Erronea statuizione del Tribunale laddove si afferma che "(...) i danni subiti da B.F. non derivano dalla circolazione stradale in quanto il furgone era fermo nell'area privata del C., ma dalla chiusura involontaria dello sportello effettuata da quest'ultimo".

Si osserva preliminarmente che l'Appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti l'indicazione delle parti del provvedimento che intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado; nonchè le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; donde la sua ammissibilità.

Le motivazioni di gravame sono connesse e possono essere trattate congiuntamente. L'appello è fondato e merita accoglimento.

Nell'analizzare il decisum, ricordiamo i riferimenti normativi a livello comunitario che vengono in rilievo nel caso di specie. Attualmente, in ambito di assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ed il controllo dell'obbligo di assicurazione è in vigore la direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Nell'ipotesi di veicolo danneggiante fermo i giudici devono stabilire se rientri nella nozione di "circolazione dei veicoli" il danno provocato dall'apertura/chiusura della portiera di un'auto posteggiata. *In primis*, la Corte di Giustizia ricorda come il concetto di circolazione, a cui allude la direttiva, rientri nel diritto dell'Unione e vada interpretato in considerazione del contesto della disposizione, della finalità della normativa ed in conformità alla giurisprudenza della Corte. Orbene, la ratio della disciplina comunitaria in materia di responsabilità civile automobilistica è duplice:

- a) da un lato intende assicurare la libera circolazione dei veicoli che stazionano nel territorio dell'Unione e delle persone che si trovano a bordo,
- b) dall'altro vuole tutelare le vittime degli incidenti causati da tali veicoli, di talchè possano beneficiare del medesimo trattamento indipendentemente dal luogo dell'Unione in cui si è verificato il sinistro.

In particolare, l'evoluzione normativa Europea dimostra il crescente interesse alla tutela delle vittime dei sinistri stradali, così come la giurisprudenza formatasi in materia (sent. Vnuk C-162/13; sent. Rodrigues De Andrade C-514/16). In virtù di quanto sopra, la Corte ritiene che la nozione di circolazione di veicoli, di cui alla direttiva, comprenda qualsiasi uso del mezzo che sia conforme al suo utilizzo abituale e non includa soltanto la circolazione sulla pubblica via. Del resto, i veicoli sono destinati a servire come strumenti di trasporto, pertanto rientra nella nozione di cui sopra qualunque utilizzo dell'auto come mezzo di locomozione. Nella fattispecie concreta, aprire e chiudere la portiera della macchina costituisce un uso conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto; infatti, l'azione di aprire/chiedere lo sportello consente che le persone salgano e scendano, o permette il carico e lo scarico di beni. La circostanza che al momento del sinistro il veicolo fosse fermo risulta del tutto ininfluyente; infatti, l'uso del veicolo rientrava comunque

nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di circolazione dei veicoli di cui alla direttiva.

L'orientamento offerto in sede comunitaria è stato reiteratamente fatto proprio dalla giurisprudenza nazionale laddove si afferma che la pericolosità della circolazione stradale si realizza anche in occasione di fermate o soste, poichè sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, in quanto i mezzi, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri, ingombrando necessariamente la sede stradale con la conseguenza che, anche in tali contingenze, non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall'obbligo di assicurare l'incolumità dei terzi. Ne consegue che, per l'operatività della garanzia per R.C.A., è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o su area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative. Risulta invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, semprechè esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.

Interrogata sul tema, la Suprema Corte, ha ribadito il principio, secondo cui il danno causato dalla chiusura d'uno sportello d'un veicolo fermo e da considerare danno causato dalla circolazione dello stesso (Cassazione n. 12284/2004).

Nel silenzio totale della legge, spiega la Corte, non può ammettersi che per "movimento del veicolo" debba intendersi solo quello orizzontale dell'intero veicolo. Dal punto di vista della fisica è "movimento" sia lo spostamento del mezzo nel suo complesso, sia lo spostamento delle sue parti. Ciò significa che il danno all'assicurazione può essere richiesto anche se l'auto è ferma, parcheggiata ad esempio su strada, posizione che è collegata al fatto della sua stessa circolazione.

Dall'esame delle risultanze istruttorie acquisite dal Tribunale si evince che il veicolo in esame al momento del sinistro stazionava nel piazzale antistante l'autofficina dell'odierno appellante. Lo stesso emerge dalla documentazione fotografica in atti, in comparazione con le dichiarazioni rese dallo stesso Ca. in sede di interrogatorio. Più precisamente riferisce: "a destra c'erano gli uffici della ditta, mentre a sinistra c'è un muro di confine". Trattasi quindi di un corridoio che dalla via pubblica conduce all'autofficina meccanica e quindi qualificabile quale strada utilizzata uti cives. A nulla rileva la proprietà dell'area bensì il pubblico utilizzo cui è destinata.

Sostanzialmente sono tre le ipotesi per le quali l'assicurazione deve rispondere coprendo i danni e riguardano sia l'aspetto statico-logistico sia quello operativo-funzionale. I fattori che possono originare sinistri e rendono operativa la polizza sono:

- a) l'ingombro che l'auto può causare nelle strade in cui circolano gli automezzi;
- b) le manovre dell'auto per la fermata o la partenza;
- c) qualsiasi operazione tipica del mezzo (apertura e chiusura di sportelli);

Viene quindi considerato rilevante, ai fini del risarcimento assicurativo, sia il fatto che l'auto si trovi in una strada di uso pubblico (anche se è in sosta) sia le eventuali funzioni esplicitate al momento in cui si verifica il sinistro, comprese la chiusura e l'apertura delle portiere e tutti gli atti inerenti alla messa in moto o alla fermata del veicolo. L'RCA auto è chiamata a risarcire il danno dovuto al sinistro anche se l'incidente avviene in aree di posteggio, purchè queste siano aperte al traffico come quelle di un supermercato o di un cinema e non in un'area privata. Dall'onere risarcitorio ne consegue quello restitutorio al soggetto adempiente per l'importo giudizialmente stabilito dal Tribunale nella causa intentata contro C.S., attesa la quietanza rilasciata dal B.F. e versata agli atti del giudizio gravato.

Reietta la domanda di rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.

Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. n. 11547/2013).

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; opportunamente valutato il pregio dell'attività svolta, l'importanza, la natura e la difficoltà della prestazione professionale.

P.Q.M.

In riforma della Sentenza impugnata – condanna U.S. Assicurazioni Spa a rimborsare a C.S. la somma di Euro.14.050,00 con interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Condanna altresì U.S. Assicurazioni Spa alla refusione delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in Euro.2.738,00 per competenze professionali oltre rimborso forfettario, iva e c.a. come per legge nonchè Euro 187,00 per esborsi, da distrarsi in favore dell'Avvocato R.F. dichiaratosi anticipatario. Condanna infine U.S. Assicurazioni Spa a rifondere a C.S. le spese di questo grado di giudizio che si liquidano in Euro.3.118,00 per competenze professionali oltre rimborso forfettario, iva e c.a. come per legge nonchè Euro.385,00 per esborsi, da distrarsi in favore dell'Avvocato S.B. dichiaratasi anticipataria.

Così deciso in Perugia il 26/02/2020